



**Azienda Ospedaliera
“Istituti Ospitalieri” di Verona**

**L'organizzazione amministrativa e
tecnica dell'Azienda, i principi
dell'attività di gestione aziendale, il
rapporto di lavoro: diritti, doveri e
responsabilità**

*Direzione Amministrativa
Verona, 12 maggio 2009*

- L'art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute
- Il Servizio Sanitario Nazionale
- La Regione
- L'Azienda Ospedaliera di Verona

Art. 32 della Costituzione

- La Repubblica tutela la **salute** come fondamentale **diritto dell'individuo** ed **interesse della collettività**, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 1 decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992
(tutela del diritto alla salute e servizio sanitario nazionale)

- La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso **il Servizio sanitario nazionale**, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei **Servizi sanitari regionali....**

Enti del Servizio Sanitario Nazionale le ULSS e le Aziende Ospedaliere

ULSS

Le Unità Socio Sanitarie Locali sono enti pubblici che svolgono la loro attività sul territorio di competenza nell'ambito delle **funzioni pubbliche di tipo sanitario e sociale**

Funzioni sanitarie: igiene pubblica, assistenza ospedaliera, medicina di base, medicina specialistica convenzionata ed ambulatoriale, assistenza farmaceutica, medicina veterinaria, ecc. ecc.

Funzioni sociali: assistenza sociale ai tossicodipendenti, handicap, consultori familiari, igiene mentale, ecc. ecc. (nella Regione Veneto le altre funzioni sociali sono gestite dai Comuni)

Il territorio nazionale si articola in una rete completa di unità socio-sanitarie locali

Art. 4 D.Lgs 502/1992: le AZIENDE OSPEDALIERE

Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica nonché di didattica del Servizio Sanitario Nazionale possono essere istituite le Aziende Ospedaliere.

Requisiti:

organizzazione dipartimentale delle UO, presenza di almeno **tre UO di alta specialità**, dipartimento di **emergenza di secondo livello**, **ospedale di riferimento** in programmi integrati di assistenza su base regionale ed interregionale, attività di ricovero di **pazienti extraregione di almeno il 10%**, indice di **complessità della casistica** di almeno il 20% superiore alla meda regionale.

Azienda Ospedaliera integrata con l'Università:

sono quelle aziende ospedaliere nelle quali insiste anche **il percorso di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia (es.: Verona, Padova)**. Presso tali aziende alcuni reparti sono “clinicizzati”, cioè affidati alla direzione di docenti universitari di medicina e chirurgia. Il rapporto tra l'Azienda Ospedaliera e l'Università è, allo stato, di tipo convenzionale, ma la legislazione prevede una integrazione fra i due enti per la costituzione di unico ente ospedaliero- universitario

Art. 2 decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992

Competenze regionali.

- 1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;**
- 2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;**
- 3. Programmazione (PSR – dotazioni – piano – sviluppo, ecc. ecc.).**

Conclusioni su questa prima parte

L'azienda ospedaliera è un ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale ed è preposta alla tutela del diritto alla salute dei cittadini in applicazione dell'art. 32 della Costituzione.

Dalla natura giuridica di ente pubblico discendono importanti conseguenze:

- a) Qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti (medici, infermieri, funzionari, ecc.)
- b) Obbligatorietà di svolgere l'attività istituzionale secondo i princìpi di imparzialità, buona amministrazione, trasparenza, efficacia, pubblicità, ecc. (v. appalti pubblici, concorsi, gestione dei reparti, controllo dei costi, ecc. ecc.).

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA

L'Azienda Ospedaliera di Verona:

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

RICOVERI ORDINARI:

56.842 anno (2007)

RICOVERI DAY HOSPITAL:

20.258 anno (2007)

ATTRAZIONE da FUORI REGIONE:

16%

POSTI LETTO ORDINARI

1543

POSTI LETTO DAY HOSPITAL

157

Attività specialistica ambulatoriale

4.044.021 anno (2007)

Accessi PS

377 die

N° parti

10 die

DIPENDENTI: 5.168

UNITA' OPERATIVE: 98 di cui 66 certificate ISO 9001:2000

(di queste, 81 sono UUOO assistenziali, di cui 51 certificate, 23 avviate a certificazione e 7 non certificate)

Ospedale Civile Maggiore





Ospedale Civile Maggiore: POLO CHIRURGICO

UNITÀ OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Ospedale Civile Maggiore (Borgo Trento)

- Anatomia e Istologia Patologica
- Anestesia e Rianimazione A
- Anestesia e terapia intensiva neurochirurgica
- Cardiochirurgia Clinica
- Cardiologia Clinica
- Chirurgia Generale Clinicizzata I
- Chirurgia Generale I
- Chirurgia Generale II
- Chirurgia Maxillo-Facciale e Stomatologia
- Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
- Chirurgia Toracica
- Clinica Geriatrica
- Clinica Dermatologica
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
- Farmacia
- Fisica Sanitaria
- Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva Geriatria I
- Geriatria III
- Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche
ed Ematologiche
- Lungodegenza
- Malattie Respiratorie e Digestive Croniche
età evolutiva Centro Reg.le Veneto di
Ricerca Prevenzione e Cura Fibrosi Cistica
- Medicina Fisica e Riabilitazione
- Medicina Generale
- Medicina Nucleare
- Microbiologia, Immunologia e Virologia
- Nefrologia Clinica

...segue...

UNITÀ OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Ospedale Civile Maggiore (Borgo Trento)

- Neurochirurgia Clinica
- Neurochirurgia ospedaliera
- Neurochirurgia Pediatrica
- Neurochirurgia Spinale
- Neurologia
- Neuroradiologia
- Oculistica
- Oculistica Clinica
- Oncologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Pediatria
- Pneumologia
- Pronto Soccorso e Accettazione
- Psichiatria I
- Psichiatria II
- Radiologia
- Radioterapia Oncologica
- Servizi Afferenti alla Direzione Ospedaliera
- Trasmfusionale ed Immunoematologia
- Unità di Cure Intensive Cardiologiche (U.C.I.C.)
- Urologia

Ospedale Policlinico
“G.B. Rossi”



UNITÀ OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Ospedale Policlinico “G.B. Rossi” (Borgo Roma)

- Anatomia e Istologia Patologica
- Anestesia e Rianimazione
- Cardiologia
- Chirurgia della Mano
- Chirurgia Generale A
- Chirurgia Generale B
- Chirurgia Pediatrica
- Ematologia
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
- Farmacia
- Farmacologia
- Gastroenterologia
- Immunologia
- Istituto di Radiologia
- Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche ed Ematologiche
- Malattie Infettive
- Medicina del Lavoro
- Medicina Fisica e Riabilitazione Medicina Interna B
- Medicina Interna C
- Medicina Interna D
- Medicina Legale e delle Assicurazioni
- Microbiologia e Virologia
- Nefrologia Medica Dialisi

...segue...

UNITÀ OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Ospedale Policlinico “G.B. Rossi” (Borgo Roma)

- Neurologia
- Neurologia ad Indirizzo Riabilitativo
- Neuropsichiatria Infantile
- Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale
- Oncoematologia Pediatrica
- Oncologia Medica Clinicizzata Ortopedia
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Pediatria
- Pronto Soccorso
- Psichiatria Clinica
- Psicomatica e Psicologia Clinica
- Riabilitazione Vascolare
- Trasfusionale ed Immunoematologia
- Urologia


Risorse Umane

Ruolo	N	%
Medico	646	13
Medico universitario	186	4
Altro laureato non universitario	87	2
Infermieristico	2.687	52
Tecnico	883	17
Amministrativo professionale	611	12
Altro universitario	68	1
Totale	5.168	100


DIRETTORE GENERALE



DIRETTORE AMMINISTRATIVO



DIRETTORE SANITARIO



Organi dell'azienda => Direttore Generale e il Collegio Sindacale

Art. 3, co. 1-quater, D.Lgs. n. 502/1992

- Il **Direttore Generale** è responsabile della gestione complessiva e nomina i Direttori Amministrativo e Sanitario, nonché i responsabili delle strutture operative dell'Azienda.
- Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal **Direttore Amministrativo** e dal **Direttore Sanitario**.

Art. 3, co. 1-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992

1-quinquies. **Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale.** Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale

- **Il Collegio Sindacale** ha funzioni di vigilanza e controllo di legittimità e di buon andamento tecnico/finanziario.

Organismi aziendali:

- **Consiglio dei sanitari,**
- **Organizzazioni Sindacali e RSU,**
- **Comitati etici (pratica clinica e sperimentazione Farmaci),**
- **Comitato pari opportunità,**
- **Comitati paritetici contro il fenomeno del mobbing,**
- **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,**
- **Gruppo aziendale valutazione rischio stress lavoro correlato.**

IL RAPPORTO DI LAVORO

i diritti e i doveri

I DIRITTI DEI LAVORATORI OSPEDALIERI

Statuto Lavoratori (legge 300/70): norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro.

- divieto di impianti audiovisivi ai fini del controllo dell'attività dei lavoratori;
- divieto accertamenti sanitari se non nei casi stabiliti dalla legge;
- sanzioni disciplinari solo previa contestazione di addebiti e possibilità di difesa del lavoratore in contraddittorio;
- divieto di indagini sulle opinioni;
- diritto alla salute ed all'integrità fisica del lavoratore;

I DIRITTI DEI LAVORATORI OSPEDALIERI

- diritto alle mansioni;
- diritto di associazione ed attività sindacale;
- diritto al trattamento economico;
- diritti previdenziali;
- pari opportunità;
- dignità (no mobbing, no discriminazione, no atti persecutori, ecc. ecc.);
- altri diritti (aspettativa, mobilità, ferie, progressioni di carriera, progressioni economiche, ecc.).

CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

- **Principi.**
- 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di **servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.** Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
- 2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano **nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.**

- **3. Regali e altre utilità.**
- 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

- **8. Imparzialità.**
- 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

- **11. Rapporti con il pubblico.**
- 2., il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
- 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

Il dipendente deve in particolare:

- eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesamente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.

- **Art. 622 cp Rivelazione di segreto professionale.**

- [I]. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela, **senza giusta causa**, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro .

- omissis.

- [III]. Il delitto è punibile **a querela della persona offesa.**

Diritto alla privacy

Art. 1 Diritto alla protezione dei dati personali

- **Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.**

11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo **lecito** e secondo **correttezza**;
- b) raccolti e registrati per **scopi determinati, espliciti e legittimi**, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) **esatti e**, se necessario, **aggiornati**;
- d) **pertinenti**, completi e **non eccedenti** rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

RESPONSABILITÀ

PRINCÌPI GENERALI

Principi generali

- **Responsabilità civile (verso i terzi)**

- Violazione di diritti - danno ingiusto – risarcimento del danno. Il danneggiato è un cittadino terzo rispetto al dipendente ed alla Pubblica Amministrazione
- es.: consegnando la cartella clinica ad un soggetto estraneo che non ne aveva titolo, viene violato il **diritto** alla riservatezza del paziente;
- es.: a causa di una operazione chirurgica svolta con negligenza ed imprudenza viene violato il **diritto** alla integrità fisica del paziente, ecc.

- **Responsabilità amministrativa (verso l'Amministrazione)**

- idem come sopra ma danneggiata è la Pubblica Amministrazione
- es.: omettendo di recuperare un credito si crea una perdita patrimoniale all'Amministrazione;
- es.: tollerando sprechi di risorse materiali di un reparto si crea danno patrimoniale all'Amministrazione

- **Responsabilità penale**

- si commette un reato: può essere nei confronti della P.A. e/o di terzi
- es.: concussione, corruzione, falso in atto pubblico, abuso in atti d'ufficio, ecc.
- es. lesioni personali, omissione di soccorso, ecc.

Principi generali

- **Possibilità che la medesima azione comporti la sussistenza contemporanea di più responsabilità (civile, penale, amministrativa, disciplinare)**

(es. L'operatore sanitario Tizio usa ingiustificatamente violenza verso alcuni pazienti psichiatrici all'interno del reparto. Egli risponde contemporaneamente per resp. civile, penale, amministrativa, disciplinare)

- **Diversi tipi di procedimento giudiziario**

Penale, civile, amministrativo (rispettivamente davanti ad un Giudice Penale, ad un Giudice Civile, alla Corte dei Conti)

- **Possibile interconnessione e unificazione dei procedimenti**

Nel procedimento penale possono farsi valere le pretese di risarcimento danno sotto il profilo civile (es.: costituzione di parte civile)

- **Diversi tipi di sanzione**

Risarcimento del danno (per responsabilità civile ed amministrativa) – sanzione penale (per la responsabilità penale) – diversa afflittività

- **Pregiudizialità del procedimento penale rispetto agli altri**

Quando la condotta consiste in un reato occorre prima attendere l'esito del procedimento penale ai fini dell'accertamento della responsabilità (la riforma Brunetta rimuove questo principio per quanto riguarda la responsabilità disciplinare).